

Split payment, le Entrate: esclusi gli ordini professionali



Avevano ragione gli agrotecnici: gli **Ordini professionali** sono enti pubblici non economici, pertanto restano esclusi dallo **split payment**, il meccanismo di scissione dei **pagamenti Iva** introdotto dalla **Legge di Stabilità 2015**. A chiarirlo definitivamente è direttamente l'**Agenzia delle Entrate**, nella circolare 1/E, la prima dedicata alle modalità di applicazione del sistema.

Nella circolare l'Agenzia spiega che in quanto enti pubblici non economici, sono esclusi dalla lista dei destinatari dello split payment: gli Ordini professionali, gli Enti e gli istituti di ricerca, le Autorità indipendenti, le Arpa, l'Aran, l'Agid, gli Automobile club provinciali, l'Inail e le Agenzie fiscali. Per questi enti valgono ancora le regole ordinarie di addebito e versamento dell'Iva.

Gli enti che invece dovranno attenersi alla nuova modalità di versamento dell'Iva sono lo Stato e gli organi statali, gli enti pubblici territoriali, le Camere di Commercio, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali e gli enti pubblici di previdenza come l'Inps.

Per dare maggiori elementi di certezza ai vari operatori coinvolti, la circolare rimanda all'**Indice delle Pubbliche amministrazioni (Ipa)**, nel quale i fornitori possono verificare la categoria di appartenenza e i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura. Viene precisato, in ogni caso, che poiché il richiamo all'elenco Ipa non può essere esaustivo, chi dovesse ancora dei dubbi potrà presentare istanza di **interpello** sempre alle Entrate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del contribuente.

Vista l'incertezza della materia, l'Agenzia tralascierà i comportamenti finora adottati dai contribuenti, e quindi **non applicherà sanzioni** per le violazioni relative alle modalità di versamento Iva eventualmente commesse prima dell'emanazione della circolare.

Altri chiarimenti sullo split payment

Lo split payment prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pa, l'Iva addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore. Nella pratica, il pagamento del corrispettivo viene quindi ad esser scisso dal versamento dell'imposta dovuta.

La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni il cui corrispettivo sia stato pagato **dopo il 1° gennaio 2015** e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla questa data. Lo split payment non trova applicazione dunque in riferimento alle operazioni per le quali la fattura è stata emessa entro il 31 dicembre 2014.

Le operazioni interessate sono solo quelle documentate con relativa fattura emessa dai fornitori. Restano escluse, pertanto, operazioni come ad esempio le piccole spese sostenute da un ente pubblico, certificate dal fornitore con semplice rilascio della **ricevuta fiscale** o dello **scontrino**. Idem per gli scontrini non fiscali, nel caso in cui si riferiscano a soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità di certificazione specificatamente previste.